

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1964

Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il presente disegno di legge risponde alla necessità di apportare modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, avente per oggetto, com'è noto, il piano di costruzioni autostradali.

Nel sistema della legge suddetta, la costruzione e l'esercizio della quasi totalità della nuova rete autostradale di cui verrà dotato il Paese, sono affidati in concessione, tranne alcune autostrade che lo Stato intende realizzare direttamente tramite l'ANAS, ad enti pubblici e privati.

Tra questi assumono un ruolo di particolare rilievo ai fini della legge stessa:

a) la società per azioni di cui all'articolo 16 alla quale, con l'osservanza del requisito del possesso del capitale sociale per almeno il 51 per cento da parte dell'Istituto per la ricostruzione industriale, è riservata la concessione per la costruzione e l'esercizio delle autostrade indicate nello stesso articolo, il cui complesso rappresenta circa la metà dell'intero piano autostradale;

b) i consorzi e le società per azioni a prevalente capitale pubblico, di cui facciano parte Regioni, Province o Comuni.

Le modifiche, che con il presente disegno di legge si propongono, riguardano gli arti-

coli 3 ed 8 di detta legge ed assolvono ad una duplice esigenza: per quanto attiene all'articolo 3, di equiparare la posizione della concessionaria del gruppo IRI sul mercato finanziario a quella riservata alla seconda categoria di enti sopra menzionata: per quanto riguarda l'articolo 8, di introdurre, nell'interesse di tutti gli enti concessionari, una precisazione sulla portata delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo stesso.

2. — L'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, contiene disposizioni dirette ad agevolare i concessionari nel reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione del piano di costruzioni autostradali.

In particolare detto articolo, nel testo recentemente modificato con la legge 4 novembre 1963, n. 1464, prevede che i mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni, Province o Comuni possano essere assistiti dalla garanzia principale delle Regioni, Province o Comuni stessi nonché dalla garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo delle opere.

L'efficacia di detta garanzia dello Stato è particolarmente accentuata dalla ulteriore

disposizione con la quale si stabilisce che, in caso di inadempienza degli obblighi principali, la garanzia diventa automaticamente operante dopo 60 giorni dalle scadenze previste dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari.

Ora, tenendo presente che la garanzia dello Stato comporta automaticamente anche la « stanziabilità » dei titoli obbligazionari, e cioè la possibilità da parte dei possessori di utilizzare i titoli stessi per ottenere anticipazioni dall'Istituto di emissione, è agevole dedurre come dal complesso delle disposizioni sopra citate risulti in definitiva enormemente facilitato il collocamento sul mercato delle obbligazioni emesse dagli enti concessionari di cui si tratta, rappresentando la stanziabilità una caratteristica di importanza fondamentale nei confronti soprattutto delle banche, delle casse di risparmio e degli altri enti assuntori di obbligazioni.

Dai suddetti benefici è esclusa invece la Società concessionaria del gruppo IRI, la cui partecipazione alla realizzazione del piano autostradale è peraltro di decisivo impegno, avendo essa in concessione una rete di ben 2.211 Km. di autostrade; appare quindi evidente la posizione di netto svantaggio in cui la Società viene a trovarsi sul mercato finanziario, tanto più ove si considerino le difficoltà che attualmente si oppongono al reperimento di capitali. Posizione che non può essere certo ritenuta in armonia con la finalità del legislatore se esso ha inteso affidare alla predetta Società la realizzazione di quasi la metà dell'intero piano autostradale.

Ne consegue pertanto l'esigenza, a cui intende appunto sopperire il presente disegno di legge, di consentire alla Società concessionaria del gruppo IRI (il cui capitale, com'è noto, è totalmente posseduto dallo stesso Istituto) di presentarsi sul mercato finanziario in posizione di parità competitiva con gli altri enti concessionari, avendo peraltro di mira l'opportunità di non gravare lo Stato con l'accollo di ulteriori garanzie.

Ciò può essere ottenuto disponendo che alle obbligazioni emesse dalla concessionaria del gruppo IRI, qualora rechino la garanzia dell'IRI, si estendano, limitatamente a

quanto riguarda la stanziabilità, le disposizioni vigenti per le obbligazioni emesse dallo stesso IRI.

Tali disposizioni sono contenute nell'ultimo capoverso del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51 (Statuto dell'IRI) il quale stabilisce appunto che le obbligazioni emesse dall'Istituto sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possano essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Con la modifica sopra illustrata, si otterrebbe in conclusione il risultato di parificare, per quanto riguarda la stanziabilità, le obbligazioni emesse dalla Società concessionaria del gruppo IRI a quelle emesse dagli enti concessionari con partecipazione di Regioni, Province o Comuni mentre si eviterebbe di far carico allo Stato di ulteriori garanzie, che resterebbero limitate ai mutui ed alle obbligazioni emesse dai soli concessionari con partecipazione degli enti pubblici territoriali.

3. — L'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, ha per oggetto, come si è ricordato all'inizio, le agevolazioni fiscali che il legislatore ha ritenuto opportuno di disporre al fine di non gravare, neppure indirettamente, il costo delle autostrade.

Peraltro, l'attuale formulazione del primo comma di detto articolo lascia adito ad un grave dubbio in sede di interpretazione letterale.

Infatti, osservando che nella elencazione esemplificativa degli atti o contratti ammessi a godere dei benefici fiscali, la fattispecie « interessi » è menzionata soltanto in riferimento alle obbligazioni, potrebbero ritenersi esclusi dalle agevolazioni fiscali gli interessi derivanti da ogni altra forma di finanziamento diversa da quella obbligazionaria.

D'altra parte il sopra citato articolo 3 della legge nella sua formulazione attuale, prevede espressamente al secondo comma l'esenzione da ogni tributo per gli interessi derivanti dalle operazioni di finanziamento effettuate con gli istituti di credito indicati nei primi due commi dell'articolo stesso.

Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 3 ed 8 resterebbe esclusa l'esenzione solo per gli interessi relativi alle operazioni di finanziamento effettuate con istituti diversi da quelli menzionati nell'articolo 3, determinandosi così una limitazione nel ricorso al credito — soprattutto per le operazioni con finanziatori esteri — che non appare giustificata dallo spirito della legge di cui si tratta informato, come si è detto, al criterio di non gravare con alcun onere fiscale il co-

sto del finanziamento della costruzione delle autostrade.

Per ovviare a questa lacuna della legge si ravvisa l'opportunità di stabilire espressamente che le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 8 si applicano a tutti i mutui contratti in Italia ed all'estero dalle Società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade a norma della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonchè agli interessi derivanti dai mutui stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle obbligazioni emesse dalla Società concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle autostrade di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e assistite dalla garanzia dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono estese le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

Art. 2.

Le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, numero 729, si applicano a tutti i mutui della durata massima di trenta anni, contratti in Italia e all'estero dalle società concessionarie di costruzione e di esercizio di autostrade ai sensi della legge medesima, anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai mutui stessi.